SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno

Corte suprema di cassazione

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 novembre 2012, n. **194**.

Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico fine di completare quelle di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di garantire la tempestività delle procedure del finanziamento di cui al predetto comma ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

2. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 dell'articolo 11 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7 del citato articolo 11:

a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attività", si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché da 10 a 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0220

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «CLUE».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 13 giugno 2012 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CLUE, contenente la sostanza attiva mesotrione, uguale al prodotto di riferimento
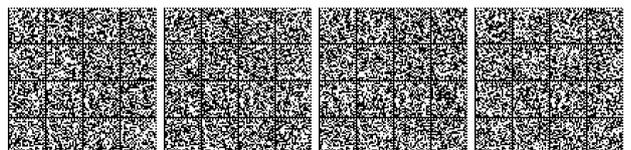
denominato Callisto registrato al n. 11253 con D.D. in data 28 marzo 2002, modificato successivamente con decreto in data 31 gennaio 2006, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Callisto registrato al n. 11253;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mesotrione nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva mesotrione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CLUE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Althaller Italia Spa, San Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa:

Syngenta Agro S.A.S.-Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15490.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
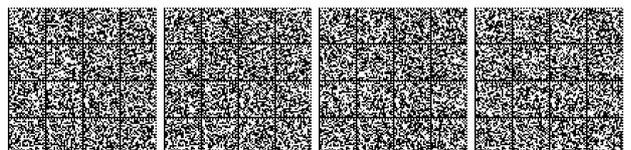
Erbicida selettivo
di post-emergenza per il mais
Sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Mesotrione puro g 9,1 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

IRRITANTE

Irritante per gli occhi

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.,
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S.-Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: l 5, l 10, l 20
Registrazione Ministero della Salute n. 11253 del 28.03.2002

ℓ 1

Partita n. vedi corpo della confezione
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CLUE è un erbicida selettivo di post emergenza del mais attivo contro numerose dicotiledoni ed alcune importanti graminacee. CLUE agisce prevalentemente per via fogliare, dove il prodotto viene assorbito e rapidamente traslocato nei tessuti in accrescimento, con un complementare assorbimento radicale. I sintomi sulle malerbe appaiono dopo 3-4 giorni e si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

CAMPO D'IMPIEGO
MAIS da 2 fino a 8 foglie.

DOSI D'IMPIEGO
0,5 - 1 l/ha sulle seguenti INFESTANTI DICOTILEDONI allo stadio da 2 a 4 foglie:
INFESTANTI SENSIBILI
Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Zucchino selvatico (*Sicyos angulata*), Veronica (*Veronica persica*), Nappola minore (*Xanthium strumarium*).
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Visnaga maggiore (*Ammi majus*), Carota selvatica (*Daucus carota*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Linaria elatine (*Kickxia elatine*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Cremesina uva turca (*Phytolacca americana*), Convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Ramolaccio selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex crispus*), Stellaria (*Stellaria media*).
La dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe più sviluppate.

In presenza di alcune piante INFESTANTI GRAMINACEE, usare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle piante infestanti (2-3 foglie) alla dose di 1,5 l/ha. Infestanti graminacee eliminabili dal CLUE o mediamente sensibili: Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Panico (*Panicum spp.*).
In presenza di infestanti dicotiledoni o graminacee non sensibili o di infestanti oltre lo stadio di sviluppo indicato si consiglia di miscelare CLUE alla dose di 0,5 - 0,75 l/ha con prodotti specifici.

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua, siccità.
CLUE si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti.
Versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura.
Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Non conservare nella botte la soluzione pronta per il trattamento (es. durante la notte).

AVVERTENZE
- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- I geoinsetticidi a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di CLUE possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
- Gli insetticidi fogliari appartenenti alle categorie dei carbammati e dei fosforganici utilizzati in miscela con CLUE, possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine della applicazione di CLUE è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua ed idoneo detergente.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
- In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
- Nel caso di forzata risemina, è possibile riseminare mais.
- Divieto di impiego con attrezzature manuali.
- E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sugli artropodi non bersaglio.
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

FITOTOSSICITA'
Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31 LUG. 2012

syngenta.
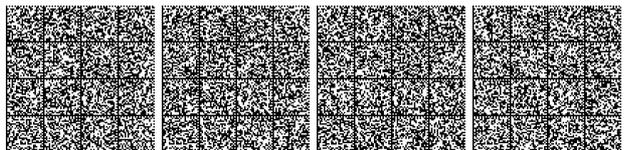
12A11926

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «KESHET 25 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2012 dall'impresa Irvita Plant Protection NV, P.O.Box 403, Curacao (Antille Olandesi), rappresentata in Italia dalla Makteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KESHET 25 EC, contenete la sostanza attiva beta-cyflutrin, uguale al prodotto di riferimento denominato Bulldock 25 EC registrato al n. 13820 con decreto direttoriale in data 25 maggio 2012, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Bulldock 25 EC registrato al n. 13820;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva beta-cyflutrin nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva componente;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, l'impresa Irvita Plant Protection NV, P.O.Box 403, Curacao (Antille Olandesi), rappresentata in Italia dalla Makteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KESHET 25 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-50-100-250-500; L.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera: Makhteshim Chemical Works Ltd. - P.O.B. 60 - Beer-Sheva (Israele), nonché confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Althaller Italia Srl - San Colombano al Lambro (Milano);

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15497.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KESHET 25 EC

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, vite, patata, alcuni ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, tabacco, pioppo, colture floreali ed ornamentali

CONCENTRATO EMULSIONABILE

KESHET 25 EC
Composizione
100 g di KESHET 25 EC contengono:
Beta-CIFLUTRIN puro 2,6 g (= 25 g/l)
coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g
Contiene nafte pesanti

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Nocivo. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande. Conservare lontano da fiamme o scintille: non fumare. Non mangiare né bere ne fumare durante l'impiego Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

IRVITA PLANT PROTECTION NV
POB 403 Curacao (Antille Olandesi)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
Via Falcone 13 – 24126 BergamoTel. 035 328811
Stabilimento di produzione:
Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)
Stabilimenti di confezionamento:
SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
IRCA SERVICE S.p.a. –FORNOVO S.GIOVANNI (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. ... del ...
Quantità netta del preparato: 10-50-100-250-500 ml; 1 L
Partita N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante le operazioni di miscelazione, carico e applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi, guanti e maschera.
Pericoloso per le api. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare alle colture a partire da 14 giorni prima della fioritura e fino al termine della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. In frutteti e vigneti eliminare le piante infestanti in fiore prima del trattamento. Evitare la deriva su piante infestanti in fiore, siepi o colture in fiore nelle vicinanze della zona trattata.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di ampiezza pari a:
30 metri per pomacee, drupacee e pioppo,
15 metri per le viti
5 metri per tutte le altre colture

Per proteggere gli artropodi utili non applicare in una fascia di rispetto da aree naturali di ampiezza pari a
10 metri per pomacee, drupacee, pioppo
5 metri per tutte le altre colture.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Se non diversamente indicato, le dosi di formulato (ml) indicate sono da intendersi come ml/100 litri d'acqua, per trattamenti eseguiti a volume normale. Calcolare il volume di acqua necessario ad assicurare la completa ed uniforme bagnatura della coltura trattata rispettando il dosaggio di formulato per ettaro (l/ha) indicato per tale coltura.
Analogamente, se si opera a volume ridotto calcolare la quantità di formulato ed il volume di acqua adeguato nel rispetto dei dosaggi massimi di formulato per ettaro (l/ha) di seguito riportati.

Su tutte le colture, se non diversamente indicato, effettuare massimo 2 trattamenti all'anno con intervallo di 14 giorni tra il primo e il secondo trattamento.

Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino: contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, cemiostoma, litocollete, antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: **ml 50**; contro cidia, anarsia e cocciniglia (in trattamenti estivi contro neanidi): **ml 50-70;**
contro psilla del pero: **ml 70.**
Non superare la dose massima di 0,7 l/Ha.

Vite: contro cicaline, afidi, sigaraio, nottue, mosca: **ml 30-50**; tignole (tignola e tignoletta): **ml 40-60**.
Non superare la dose massima di 0,6 l/Ha.

Patata: contro tignola nottue, afidi, dorifora: **ml 50-100.**
Non superare la dose massima di 0,5 l/Ha

Ortaggi: cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, pisello, fagiolo, fagiolino, melanzana, cipolla, scalogno, aglio **(solo in pieno campo)** cetriolo, peperone **(in pieno campo e in serra)**, contro nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi, cimici, miridi, piralide, dorifora: **ml 50-100**.
Attenzione: su **fagiolo, fagiolino e pisello** non superare la dose massima di 0,6 l/Ha, su **fagiolo e pisello da granella** non superare la dose massima di 0,5 l/Ha.
Su **cavoli, cipolla, scalogno, aglio** non superare la dose massima di 0,5 l/ha.
Sulle altre orticole non superare la dose massima di 0,7 l/Ha

Barbabietola da zucchero: contro afidi, altica,nottue, atomaria, cassida,lisso e cleono: **ml 50-100.**
Non superare la dose massima di 0,7 l/Ha

Mais e Mais dolce: contro nottue **ml 50**; afidi, cimici, diabrotica e piralide: **ml 50-100.**
Non superare la dose massima di 0,8 l/Ha.

Frumento: contro nottue afidi, tripidi e lema: **ml 100**
Non superare la dose massima di 0,5 l/Ha.

Erba medica: contro Afidi, Nottue, Apion, Fitonomo: **ml 50.**
Non superare la dose massima di 0,5 l/Ha. Effettuare massimo 3 trattamenti all'anno, con intervallo di 14 giorni

Tabacco: contro nottue, afidi, aleurodidi, pulce: **ml 25-50.**
Non superare la dose massima di 0,5 l/Ha

Pioppo: contro criptorrinco, saperda: **ml 50-100.**

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 31 LUG. 2012"

Non superare la dose massima di 0,7 l/Ha. Effettuare massimo 3 trattamenti all'anno, con intervallo di 14 giorni

Colture floreali e ornamentali (in pieno campo e in serra):
contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi, cetonie e maggiolino: **ml 50**; tortrici del garofano: **ml 50-100**.
Non superare la dose massima di 0,7 l/Ha. Effettuare massimo 3 trattamenti all'anno, con intervallo di 14 giorni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti
3 giorni prima del raccolto per,, patata, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cetriolo, peperone, melanzana, erba medica;
7 giorni prima del raccolto per pesco, nettarine, albicocco,melo, pero, susino, cavoli a foglia, fagioli, piselli, (escluso fagioli e piselli da granella) fagiolini, barbabietola da zucchero,
14 giorni prima del raccolto per vite, mais, mais dolce,
21 giorni prima del raccolto per frumento, aglio, cipolla, scalogno, fagioli e piselli da granella;
30 giorni prima del raccolto per tabacco

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ."
31 LUG. 2012

KESHET 25 EC

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, vite, patata, alcuni ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, tabacco, pioppo, colture floreali ed ornamentali

CONCENTRATO EMULSIONABILE

KESHET 25 EC

Composizione

100 g di KESHET 25 EC contengono:
Beta-CIFLUTRIN puro 2,6 g (= 25 g/l)
coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g
Contiene nafte pesanti

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Nocivo. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande. Conservare lontano da fiamme o scintille, non fumare. Non mangiare né bere ne fumare durante l'impiego Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza

IRVITA PLANT PROTECTION NV
POB 403 Curacao (Antille Olandesi)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
Via Falcone 13 – 24126 BergamoTel. 035 328811
Stabilimento di produzione:
Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)
Stabilimenti di confezionamento:
SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
IRCA SERVICE S.p.a. –FORNOVO S.GIOVANNI (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. ... del ...
Quantità netta del preparato: 10-50-100 ml;
Partita N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

31 LUG. 2012

12A11928

DECRETO 4 ottobre 2012.

Conferma del carattere scientifico per un periodo di tre anni, della Fondazione IRCCS «Don Carlo Gnocchi», di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e in particolare, l'art. 14, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico dei predetti istituti;

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della regione Lombardia, del 27 settembre 2005, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Don Carlo Gnocchi», con sede legale in Milano, piazzale Morandi n. 6 e con sedi nei centri «S. Maria Nascente» di Milano, via A. Capecelatro n. 66 e «S. Maria agli Ulivi» di Pozzolatico (Firenze) via Imprunetana n. 124, per la disciplina «Medicina della riabilitazione»;

Visto l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo n. 288 del 2003, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Vista la nota prot. n. 6483 del 4 agosto 2008 con la quale la suddetta fondazione ha presentato istanza per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina sopraindicata;

Vista la deliberazione n. VIII/008500 del 26 novembre 2008 con la quale la giunta della regione Lombardia ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione «Don Carlo Gnocchi» con la programmazione sanitaria regionale e preso atto che con la suddetta deliberazione si fa riferimento al parere favorevole espresso dalla regione Toscana con nota n. AOOGRT/261462/Q.010.020 del 6 ottobre 2008 relativamente alla coerenza con la propria programmazione sanitaria della sede di Pozzolatico;

Vista la nota prot. n. 43710 del 14 maggio 2010 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* procedurale;

Vista la nota prot. n. 6146 del 9 settembre 2011 con la quale la suddetta fondazione ha comunicato il trasferimento di tutte le attività del centro «S. Maria agli Ulivi» presso la nuova struttura denominata «Centro di riabilitazione Don Carlo Gnocchi IRCCS», sita in Firenze, via Scandicci snc;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il centro «S. Maria Nascente» di Milano in data 19 settembre 2011 e presso la nuova sede denominata «Centro di riabilitazione Don Carlo Gnocchi IRCCS» di Firenze in data 20 settembre 2011 dagli esperti della sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nominata con decreto del Ministro della salute del 24 febbraio 2011;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole in merito alla richiesta di conferma del riconoscimento del carattere scientifico della suddetta fondazione, espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 158/CSR);

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico, per la disciplina «Medicina della riabilitazione», dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Don Carlo Gnocchi», con sede legale in Milano, piazzale Morandi n. 6, relativamente al centro «S. Maria Nascente» di Milano, via A. Capecelatro n. 66 e alla struttura denominata «Centro di riabilitazione Don Carlo Gnocchi IRCCS» di Firenze, via Scandicci snc.

Roma, 4 ottobre 2012

Il Ministro della salute: BALDUZZI

Il Presidente della regione Lombardia: FORMIGONI

12A11937

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Justiniano Romero Rosa Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Justiniano Romero Rosa Liliana, nata a La Libertad (Perù) il giorno 22 agosto 1978, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2010 presso l'Universidad nacional de Trujillo di Trujillo (Perù) dalla sig.ra Justiniano Romero Rosa Liliana, nata a La Libertad (Perù) il giorno 22 agosto 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Justiniano Romero Rosa Liliana, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A11868

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrzejuk Joanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrzejuk Joanna, nata a Terespol (Polonia) il 29 giugno 1975, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielęgniarstwa» (licenziata in infermieristica) conseguito in Polonia presso la scuola superiore statale «Papa Giovanni Paolo II» a Biała Podlaska nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente polacca in data 23 marzo 2012, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che la formazione professionale dell'interessata soddisfa i requisiti previsti dall'art. 33, comma 3, della direttiva 2005/36/CE, relativo ai diritti acquisiti;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarstwa» (licenziata in infermieristica) conseguito in Polonia presso la scuola superiore statale «Papa Giovanni Paolo II» a Biała Podlaska nell'anno 2011 dalla sig.ra Andrzejuk Joanna, nata a Terespol (Polonia) il 29 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Andrzejuk Joanna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A11869

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Dominic Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Dominic Joseph, nato a Kanchiyar-Kerala (India) il giorno 11 febbraio 1981, ha chiesto il riconoscimento del titolo «General nursing and midwifery» conseguito in India nell'anno 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General nursing and midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «Aruna school of nursing» di Tumkur (India) dal sig. Dominic Joseph nato a Kanchiyar-Kerala (India) il giorno 11 febbraio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Dominic Joseph, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A11870

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del vino Bardolino D.O.C. e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Bardolino Superiore e alla DOC Bardolino.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del vino Bardolino D.O.C. con sede legale in Bardolino (Verona) – Piazza Matteotti, n. 8, intesa ad ottenere il

riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Bardolino Superiore e per la DOC Bardolino;

Considerato che la DOCG Bardolino Superiore e la DOC Bardolino sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del d.lgs. n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela del vino Bardolino D.O.C. alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio per la tutela del vino Bardolino D.O.C. attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo SIQURIA Spa di cui alla nota prot. 174/2012 del 7 giugno 2012;

Considerato che il Consorzio per la tutela del vino Bardolino D.O.C. ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. n. 61/2010 per la DOCG Bardolino Superiore e per la DOC Bardolino, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del vino Bardolino D.O.C. ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Bardolino Superiore e alla DOC Bardolino;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela del vino Bardolino D.O.C. con sede legale in Bardolino (Verona) - Piazza Matteotti, n. 8, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del vino Bardolino D.O.C. è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la DOCG Bardolino Superiore e per la DOC Bardolino, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Bardolino Superiore e Bardolino.

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela del vino Bardolino D.O.C. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Bardolino Superiore e Bardolino, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 novembre 2012

Il capo Dipartimento: SERINO

12A12163

DECRETO 5 novembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Valtellina superiore e Sforzato di Valtellina e alla DOC Rosso di Valtellina.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 r del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dei vini di Valtellina con sede legale in Sondrio – Giuseppe Piazzi, n. 23, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOCG Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina, per la DOC Rosso di Valtellina e la IGT Terrazze Retiche di Sondrio;

Considerato che le DOCG Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina,la DOC Rosso di Valtellina e la IGT Terrazze Retiche di Sondrio sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del d.lgs. n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. 09/Valtellina/2012/2172 dell'8 ottobre 2012;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini di Valtellina ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. n. 61/2010 esclusivamente per le DOCG Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina e per la DOC Rosso di Valtellina, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al D.M. 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina e alla DOC Rosso di Valtellina;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina con sede legale in Sondrio – Giuseppe Piazzi, n. 23, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela dei vini di Valtellina è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le DOCG Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina e per la DOC Rosso di Valtellina, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Valtellina Superiore, Sforzato di Valtellina e Rosso di Valtellina.
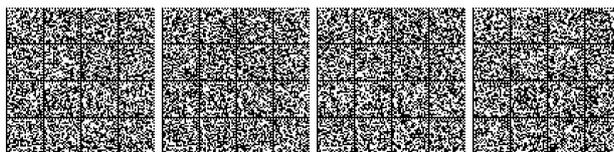
Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela dei vini di Valtellina non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Valtellina Superiore, Sforzato di Valtellina e Rosso di Valtellina, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 novembre 2012

Il capo Dipartimento: SERINO

12A12164

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Miele & Cri Cri società cooperativa sociale in liquidazione», in Samone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 maggio 2011 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Miele & CRI CRI - Società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 8 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Miele & CRI CRI - Società cooperativa sociale in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Miele & CRI CRI - Società cooperativa sociale in liquidazione, con sede in Samone (TO) (codice fiscale n. 08058760011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Mazza, nato a Torino il 5 maggio 1965 ed ivi domiciliato in piazza Amedeo Peyron n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11980

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emmequadro società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 novembre 2011 con la quale la Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Emmequadro Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 21 settembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° dicembre 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa agli interessati;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Emmequadro Società cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. Emmequadro Società cooperativa, con sede in Firenze (codice fiscale n. 05833640484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Luca Biagini nato a Firenze il 7 maggio 1961 e domiciliato in Empoli (FI), via Berni, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11981

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Versilia servizi società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 2 maggio 2012 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Versilia servizi società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 15 ottobre 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 16 novembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c., e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Versilia servizi società cooperativa»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Versilia servizi società cooperativa», con sede in Massa (codice fiscale 01146670458) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sonia Cappetta, nata a Carrara (Massa-Carrara) il 30 dicembre 1969, domiciliata in Massa, via Massa Avenza n. 38/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11983

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Geko società cooperativa in liquidazione», in Gubbio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 marzo 2012 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che «Geko società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 28 febbraio 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Geko società cooperativa in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La soc. coop. «Geko società cooperativa in liquidazione», con sede in Gubbio (Perugia) (codice fiscale 02832750547) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Piero Iaquinta nato a Crotone il 26 novembre 1976 e residente a Perugia in via Campo di Marte n. 6/A/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11984

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Caideo - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Triggiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 aprile 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che "Caideo - Società Cooperativa Sociale in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 19 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa"Caideo - Società Cooperativa Sociale in liquidazione";

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. "Caideo - Società Cooperativa Sociale in liquidazione", con sede in Triggiano (Bari) (codice fiscale 04934680721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *currieulum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Dr. Massimo Scannicchio nato a Bari il 16 ottobre 1966 ed ivi residente in via Trento, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12108

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale L'Assistenza», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 aprile 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che "Società Cooperativa Sociale L'Assistenza" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 16 gennaio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa "Società Cooperativa Sociale L'Assistenza";

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. "Società Cooperativa Sociale L'Assistenza", con sede in Rovigo (codice fiscale 01040770297) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Dr. Nicola Miotello nato a Latisana (Udine) il 12 aprile 1967 e residente a Mertellago (Venezia) in Piazza Bertati, n. 6/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12109

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Armistizio 2000 Cooperativa Edilizia», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 aprile 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che "Armistizio 2000 Cooperativa Edilizia" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 11 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Armistizio 2000 Cooperativa Edilizia" ;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. "Armistizio 2000 cooperativa edilizia", con sede in Padova (codice fiscale 03449560287) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Dott.ssa Chiara Marchetto nata a Volta Mantovana (Mantova) il 07/08/1965, domiciliata in Padova in Piazzetta Conciapelli, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12110

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Sole - Società cooperativa a r.l.», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 aprile 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che "Cooperativa Edilizia Sole – Società Cooperativa a r.l." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 2 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Cooperativa Edilizia Sole – Società Cooperativa a r.l.";

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. "Cooperativa Edilizia Sole – Società Cooperativa a r.l.", con sede in Padova (codice fiscale 02499490288) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Dr. Stefano Puccini nato a Padova il 24 dicembre 1962, ivi residente in via Genova, n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12111

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Titoli Paralleli - Società cooperativa sociale - in liquidazione», in Adria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 aprile 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che "Titoli Paralleli - Società cooperativa sociale - in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 19 gennaio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La soc. coop. "Titoli Paralleli - Società cooperativa sociale - in liquidazione", con sede in Adria (Rovigo) (codice fiscale 03623580275) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la Dott.ssa Veronica Pasetto nata a Contarina (Rovigo) il 1° marzo 1978, domiciliata a Chioggia (Venezia), Corso del Popolo, n. 1263/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12112

DECRETO 11 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fattoria didattica Terra e Sole Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Andria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa in data 17 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stao di insolvenza della società cooperativa «Fattoria didattica Terra e Sole cooperativa sociale a responsabilità limitata», aderente alla Confcooperative;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fattoria didattica Terra e Sole cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La soc. coop. «Fattoria didattica Terra e Sole cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Andria (Bari) (codice fiscale 06425210728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Quirino Alessandro Campanelli, nato a Bari il 14 gennaio 1944, ivi residente in via Melo n. 167.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A11982
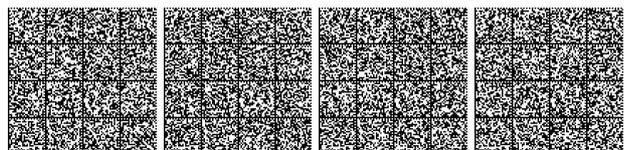
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 14 novembre 2012.

Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante "Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012. (Delibera n. 550/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 14 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, S.O. n. 154, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "*Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il "*Codice delle Comunicazioni elettroniche"* (di seguito: il "*Codice*"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, S.O. n. 150 e successive modificazioni, e, in particolare gli articoli 13, commi 2 e 4, lettera d). 13*bis*, 14, 14-*bis*, 14- *ter*, 27 e 29 che recepiscono nell'ordinamento nazionale gli articoli 8, comma 2, 8*bis*,9, 9-*bis* e 9-*ter* della direttiva 2002/21/CE ("direttiva quadro") e agli articoli 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), come modificate dalla direttiva 2009/140/CE, in materia di gestione dello spettro e assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico in della radiotelevisione*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2004;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito: "*TUSMAR*") pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n*. 208 del 7 settembre 2005 – S.O. n.150, e successive modificazioni;
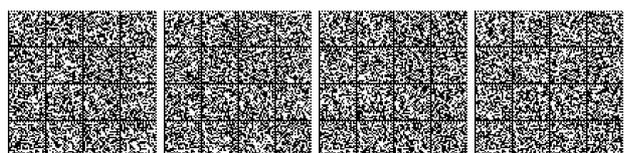
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 8-*nonies*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 novembre 2008, che approva il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008, S.O. n. 255, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2012, S.O. n. 85, e in particolare, l'articolo 3-*quinquies* recante "*Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'uso delle frequenze televisive*";

VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante "*Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante "*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali*", e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 155 del 6 luglio 2011 e successive modificazioni;

VISTI il Bando di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui alla delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010 dell'Autorità, e il relativo disciplinare di gara, pubblicati sul sito *web* del Ministero dello sviluppo economico l'8 luglio 2011 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011;
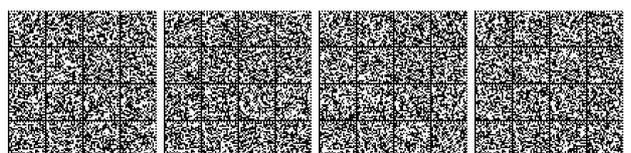
VISTE le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), n. 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), n. 2002/21/CE ("direttiva quadro"), n. 2002/22/CE ("direttiva servizio universale"), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 24 aprile 2002, L. 108, come modificate dalle Direttive n. 2009/140/CE e 2009/136/CE;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/77/CE ("direttiva concorrenza") pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 17 settembre 2002, L. 249;

VISTA la Decisione n. 243/2012/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce un programma pluriennale di politica dello spettro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 marzo 2012, L. 81/7;

VISTI gli Atti conclusivi della Conferenza mondiale delle Radiocomunicazioni del 17 febbraio 2012 (WRC – World Radio Conference) dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU – International Telecommunication Union) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (UN – United Nations), ed in particolare le Risoluzioni 232 e 233 (già identificativi provvisori COM5/10 e COM6/8);

VISTA la Delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "*Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la Delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTO lo schema preliminare di provvedimento recante le nuove procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre ai sensi dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 2 marzo 2012 n. 16 come convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, approvato dal

Consiglio dell'Autorità in data 20 settembre 2012 e trasmesso agli uffici della Commissione europea;

VISTA la lettera inviata dagli uffici della Commissione europea al Presidente dell'Autorità in data 31 ottobre 2012 ed il relativo allegato;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. In base al quadro normativo vigente, derivante dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2 della legge 31 luglio 1997 n. 249, dell'articolo 42 del Testo Unico sui servizi media audiovisivi e radiofonici e dell'articolo 29 del *Codice,* l'Autorità è deputata a definire, sulla base delle attribuzioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e ad approvare le procedure per l'assegnazione dei relativi diritti d'uso, fermo restando che il Ministero per lo sviluppo economico provvede alla definizione del bando e del relativo disciplinare di gara, alla gestione amministrativa della procedura ed al rilascio dei diritti d'uso ai soggetti vincitori.

2. In materia dei diritti d'uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, l'articolo 15, comma 1, del *TUSMAR*, in conformità alla direttiva quadro n. 2002/21/CE ed al *Codice,* fa espressamente salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti d'uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale.

3. Nel 2006 la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione n. 2005/5086 avente ad oggetto l'incompatibilità di alcune disposizioni legislative nazionali in materia radiotelevisiva con la direttiva n. 2002/21/CE (direttiva "quadro), la direttiva n. 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva n. 2002/77/CE ("direttiva concorrenza"). In particolare, nel parere motivato del 18 luglio 2007, la Commissione europea ha ritenuto la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario nella misura in cui garantiva agli operatori già attivi in tecnica analogica una chiara e sostanziale protezione dalla concorrenza nel mercato radiotelevisivo digitale terrestre, escludendo la possibilità di accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale ad imprese che non fossero già operanti in analogico e concedendo agli operatori già attivi in tecnica analogica le frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale senza procedure obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

4. L'Autorità "*al fine di assicurare la piena conformità della regolamentazione in materia di assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto comunitario, alla luce della procedura di infrazione n. 2005/5086"* ha adottato, in data 7 aprile 2009, la delibera n. 181/09/CONS recante "*Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri",* poi "legificata" dall'art. 8-*nonies*, comma 4, del decreto-legge n.
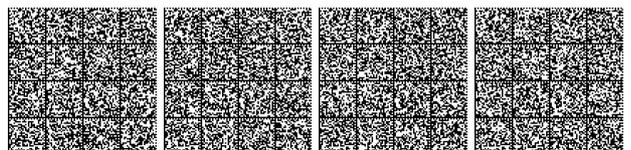
59/08, convertito dalla legge n. 101/08, e successivamente modificato dall'articolo 45 della legge n. 88/2009, c.d. "Legge comunitaria" 2008.

5. Il citato articolo 8-*novies*, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito dalla legge 6 giugno n. 101, nel testo vigente prevede, infatti, che, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, i diritti d'uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati in base a procedure definite *"in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità (...) nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori*".

6. In attuazione di tale disposizione legislativa l'Autorità ha adottato, in data 22 settembre 2010, la delibera n. 497/10/CONS recante disposizioni per la procedura di gara - nota come *beauty contest* - per l'assegnazione gratuita delle frequenze derivanti dal cosiddetto "*dividendo digitale interno*".

7. In tale quadro si inserisce l'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 (di seguito: "la Legge"), il quale (al comma 6) annulla il Bando del Ministero per lo sviluppo economico e il relativo disciplinare dell'8 luglio 2011 per il c.d. "*beauty contest*" di cui alla citata delibera n. 497/10/CONS ed affida (al comma 2) all'Autorità il compito di adottare le nuove procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre "*sentiti i competenti uffici della Commissione europea*".

8. L'articolo 3-*quinquies*, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, della Legge , stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi per la nuova gara: *"a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissati dall'Autorità per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica"; b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica"; c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria*".

9. Lo stesso articolo 3-*quinquies*, comma 6, primo capoverso, della Legge, incide, inoltre, sull'articolo 8-*novies*, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008 n. 101, eliminando il richiamo ai punti 6, lett. *f),* 7, 8 (salvo il penultimo capoverso) della delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità.

10. Oltre alle previsioni specifiche relative alla nuova gara, l'articolo 3-*quinquies* della Legge, contiene una disposizione di carattere più generale (comma 3) che affida al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità il compito di promuovere, negli ambiti di rispettiva competenza, ogni "*azione utile per garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'agenda digitale nazionale e comunitaria (…)".*

11. In data 20 settembre 2012, il Consiglio dell'Autorità ha approvato uno schema preliminare di provvedimento sulla base del quale i propri uffici hanno dato avvio delle interlocuzioni tecniche con i competenti uffici della Commissione europea, secondo quanto previsto all'articolo 3-*quinquies,* comma 2, primo capoverso, della Legge.

12. Con lettera del 31 ottobre 2012 gli uffici della Commissione europea hanno esposto all'Autorità quanto segue. Sottolineando la perdurante pendenza della citata procedura di infrazione n. 2005/5086 avviata nel 2006, la Commissione ha richiamato la soluzione per la chiusura della procedura di infrazione raggiunta nel 2009 tra la Commissione stessa ed il Governo italiano, la quale prevedeva le seguenti specifiche misure atte a garantire un effettivo ingresso di nuovi operatori nonché l'espansione degli operatori esistenti minori nel mercato radiotelevisivo italiano: *a)* l'avvio di una procedura di gara, entro la fine del 2009, per l'assegnazione di 5 multiplex nazionali di tipo DVB-T; *b)* la fissazione di un "*cap*" assoluto di 5 multiplex nazionali DVB-T che ogni operatore potrà complessivamente detenere dopo lo *switch-off*; *c)* la previsione di una riserva di 3 *multiplex* DVB-T in gara a operatori nuovi entrati e piccoli operatori nazionali; *d)* la previsione di un obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva dell'eventuale quinto *multiplex* aggiudicato, a favore di terzi fornitori di contenuto indipendenti non integrati, a condizioni orientate al costo[1]. La Commissione europea ha, inoltre, evidenziato che, virtù del principio di leale cooperazione sancito dal Trattato sull'Unione europea, le autorità nazionali sono, comunque, tenute a interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto europeo.

[1] Si rammenta che tale "soluzione negoziata" della procedura di infrazione, recepita dall'Autorità nella Delibera 181/09/CONS era stata oggetto di un "rinvio fermo" nella legge con la modifica introdotta dall'articolo 45 della legge n. 88/2009, c.d. "Legge comunitaria" 2008, all'articolo 8-*nonies*, comma 4, del decreto-legge n. 59/08, convertito dalla legge n. 101/08.

13. Secondo gli uffici della Commissione, le nuove procedure di gara dovrebbero porre rimedio alle distorsioni create dall'infrazione originaria e consentire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo pro-concorrenziale perseguito dalle misure concordate nel 2009 con il Governo italiano. In particolare, secondo quanto esposto nell'allegato alla lettera del 31 ottobre 2012, al fine di assicurare la piena conformità della regolamentazione in materia di assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto comunitario e a garantire un effettivo ingresso di nuovi operatori nonché l'espansione degli operatori esistenti minori nel mercato radiotelevisivo italiano, si rende necessaria la previsione, nella nuova procedura di assegnazione, dei seguenti punti:

i. riserva di tre multiplex, nello specifico quelli composti da frequenze sotto la banda 700 MHz, per nuovi entranti e piccoli operatori esistenti, consentendo altresì ad operatori che già detengano due multiplex, o siano già attivi su altre piattaforme, di poter acquisire almeno alcuni dei multiplex riservati. Inoltre, i multiplex riservati non dovrebbero essere utilizzati per la trasmissione di programmi che appartengono esclusivamente all'offerta commerciale di operatori che hanno raggiunto la soglia massima di cinque multiplex;

ii. misure specifiche per garantire il rispetto, nelle procedura di assegnazione in esame, della misura concordata nel 2009 relativa al "cap", "*avente natura assoluta*" di cinque multiplex DVB-T nazionali che ogni operatore può complessivamente detenere dopo lo *switch-off ("cap di sistema")*, "*comprendendo, tra le altre cose, la possibile conversione di multiplex DVB-H*";

iii. previsione di un obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex aggiudicato a favore di operatori indipendenti dagli *incumbent* per la durata del corrispondente diritto d'uso e a condizioni orientate al costo, "*salvo il caso in cui le osservazioni che saranno espresse nell'ambito della consultazione pubblica suggeriscano chiaramente che quest'ultimo elemento non è necessario al fine di garantire gli obiettivi dell'accordo del 2009*";

iv. i multiplex "riservati" dovrebbero essere tecnicamente e commercialmente idonei ad assicurare l'ingresso effettivo di nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo italiano e permettere l'espansione dei piccoli operatori esistenti;

v. la durata dei diritti d'uso per i multiplex "riservati" dovrebbe essere di venti anni, in analogia a quella prevista per i diritti d'uso, per frequenze della stessa banda inferiore a 700 MHz, concessi dal Ministero per lo sviluppo economico agli operatori già esistenti in data 28 giugno 2012;

vi. la definizione del valore minimo d'asta dovrebbe essere tale da scongiurare il rischio di disincentivo all'offerta per nuovi entranti e piccoli operatori. Tale valore minimo
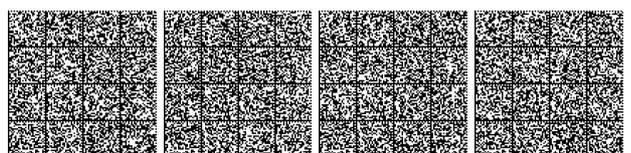
dovrebbe, inoltre, assicurare che il valore determinato dalla gara rifletta il valore dello spettro per l'utilizzo previsto;

vii. definizione di eventuali, ulteriori, obblighi di cessione della capacità trasmissiva con riferimento a tutti i multiplex oggetto di gara a favore di fornitori di contenuti nuovi entranti solo nella misura in cui gli stessi non siano suscettibili di incidere negativamente sulla attrattività dei multiplex per gli operatori nuovi entranti o piccoli operatori esistenti verticalmente integrati;

viii. *must carry* di contenuti in chiaro: l'obbligo di trasmettere contenuto in chiaro non dovrebbe essere imposto sui multiplex "riservati" "*al fine di evitare di ridurre l'attrattività di tali multiplex per nuovi entranti e piccoli operatori*" ;

ix. disciplina dell'accesso obbligatorio ai "servizi di trasmissione" degli operatori *incumbent* solo limitatamente all'accesso a elementi della rete e risorse correlate, in conformità all'articolo 12 della direttiva quadro n. 2002/21/CE.

14. La Commissione europea ha, infine, sottolineato che, in base all'attuale quadro normativo europeo per le comunicazioni elettroniche e, in particolare, all'articolo 8(2) della direttiva n. 2002/21/CE ed all'articolo 5 della recente Decisione n. 243/2012/UE sulla politica in materia di spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza assicurando, tra le altre cose, che non vi siano distorsioni o restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, inclusa la trasmissione di contenuti, incoraggiando un uso efficiente ed assicurando la gestione efficace delle frequenze radio.

15. Ciò premesso in merito alle chiare valutazioni espresse dalla Commissione europea in sede di confronto tecnico, alla luce della procedura d'infrazione n. 2005/5086 ed al fine di consentire la chiusura della medesima, l'Autorità ritiene doveroso recepire, nell'ambito delle proprie competenze relative alla predisposizione delle procedure per la nuova gara, i punti indicati dagli uffici della Commissione europea, sopra richiamati, introducendo le necessarie misure, attraverso un'interpretazione dell'articolo 3-*quinquies*, commi 2 e 6, della Legge conforme alla soluzione negoziata nel 2009 tra il Governo italiano e la Commissione europea ed in linea con l'obiettivo pro-concorrenziale ivi indicato.

16. Con particolare riferimento al secondo punto dell'allegato alla lettera degli uffici della Commissione di cui sopra, relativo alla "natura assoluta" del "*cap di sistema*" di cinque multiplex DVB-T, si ritiene che una siffatta misura, avente carattere generale e permanente, assimilabile, in quanto tale, ad un limite antitrust *ex ante,* non possa che essere rimessa esclusivamente alla potestà legislativa, rientrando nell'ambito dei poteri dell'Autorità unicamente la fissazione di una misura asimmetrica di natura regolamentare relativa, nel caso di specie, alla procedura di gara per l'assegnazione delle frequenze.

17. In tal senso, in linea con le soglie massime già fissate al punto 8, penultimo capoverso dell'allegato A alla delibera n. 181/09/CONS, le offerte di gara saranno assoggettate ad un "cap" fissato ad un livello tale da impedire che nessun operatore possa arrivare a detenere, all'esito della gara, più di cinque multiplex nazionali DVB-T. Inoltre, in caso di richiesta di riesame, nell'ambito della gara, delle limitazioni dei diritti d'uso già assegnati, secondo quanto previsto all'art. 14-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità terrà conto dell'eventuale raggiungimento del "cap" di cinque multiplex DVB-T da parte dell'operatore richiedente.

18. Per quanto riguarda i restanti aspetti della procedura di assegnazione in esame, si osserva quanto segue. Con riferimento ai diritti d'uso da porre in gara si rileva che quelli oggetto dell'annullato bando di gara del Ministero dello sviluppo economico dell'8 luglio 2011 erano relativi a sei lotti suddivisi secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

sottoinsieme A			Sottoinsieme B		sottoinsieme C
A.1	A.2	A.3	B.1	B.2	C.1
CH 6 (7) MHz 181-188 (MHz 188-195)	CH 25 (23) MHz 502-510 (MHz 486-494)	CH 28 (24, 59) MHz 526-534 (MHz 494-502, MHz 774-782)	CH 55 MHz 742-750	CH 58 MHz 766-774	CH 54 MHz 734-742

19. Occorre evidenziare che il predetto bando prevedeva che una delle frequenze in gara (il canale 54) fosse destinata all'utilizzo per sistemi di *broadcasting* del tipo DVB-H, cioè utilizzabile da specifici dispositivi mobili (ovvero a scelta dell'aggiudicatario per sistemi innovativi di tipo DVB-T2).

20. Nel Piano delle assegnazioni delle frequenze digitali terrestri dell'Autorità di cui alla Delibera n. 300/10/CONS altre tre frequenze sono attualmente pianificate con vincolo di utilizzo della tecnica DVB-H. Tuttavia, allo stato, tale tecnologia non ha avuto il successo ipotizzato, né nel mercato nazionale né in quello europeo. Appare quindi che un'ulteriore riserva di frequenze per la tecnica DVB-H conduca ad un uso non efficiente dello spettro. L'Autorità ritiene, pertanto, necessario sottrarre il canale in questione al vincolo d'uso DVB-H, effettuando le necessarie modifiche al Piano di assegnazione delle frequenze di cui alla Delibera n. 300/10/CONS, e di non procedere ad ulteriori assegnazioni con tale vincolo d'uso. Nell'ambito del presente provvedimento sono pertanto apportate anche le
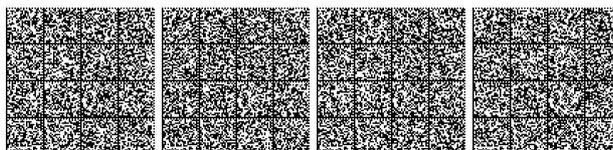
conseguenti modifiche, comprese quelle esplicitate nei successivi paragrafi 26 e 27, al Piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.

21. Con riferimento al numero diritti d'uso da porre in gara, l'esame degli atti parlamentari induce a ritenere che il rinvio al bando operato all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, della Legge debba intendersi in senso specifico (i diritti d'uso specificati al punto 2 del bando annullato per complessivi 6 lotti) e non generico (la tipologia di frequenze da mettere a gara). Inoltre, a margine delle argomentazioni che discendono da un'interpretazione letterale della Legge, l'ipotesi di mettere a gara un numero inferiore di lotti, potrebbe essere censurata, tenendo a mente l'obiettivo della Legge di valorizzazione economica dello spettro, sotto il profilo erariale, limitando l'incasso potenziale in ragione del numero ridotto di lotti oggetto dell'asta.

22. Per quanto riguarda la composizione dei lotti in gara, si rileva che l'articolo 3-*quinquies*, comma 2, lettera b), della Legge, concede all'Autorità un certo margine discrezionalità tecnica laddove prevede che ciascun lotto in gara sia organizzato in base al grado di copertura, tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica. Si ritiene che la composizione dei lotti debba essere effettuata dall'Autorità anche alla luce del criterio di cui alla successiva lettera c) del comma 2 dell'articolo 3-*quinquies*, comma 2, lettera b), della Legge, che prevede la modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da "*garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dall'Unione Europea"*, tenuto conto degli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale.

23. A riguardo occorre evidenziare che l'ultima Conferenza mondiale delle comunicazioni (WRC) dell'ITU (International Telecommunication Union), l'organizzazione specializzata dell'ONU per le comunicazioni elettroniche, conclusasi il 17 febbraio 2012, ha stabilito l'attribuzione della banda 700 MHz con statuto co-primario nella Regione 1 dell'ITU (che include l'Europa), oltre che al già previsto servizio di radiodiffusione televisivo terrestre, anche all'impiego da parte dei sistemi di tipo *broadband*, a partire dalla fine della prossima Conferenza prevista per il 2015. Al momento tale banda è destinata esclusivamente all'utilizzo televisivo. Si tratta quindi di una attribuzione certa ma differita[2]. A livello europeo manca ancora una strategia condivisa, ma sono già in corso le discussioni in seno ai gruppi consultivi della

---

[2] A tale proposito occorre osservare che per quanto riguarda l'impiego futuro della banda 700 MHz, due aspetti importanti devono ancora essere definiti. In primo luogo dovrà essere definita l'ampiezza complessiva della banda che sarà riallocata (al momento è fissato il solo limite superiore a 790 MHz, mentre il limite inferiore è fissato solo nominalmente a 694 MHz e soggetto a possibili raffinamenti). Il secondo aspetto riguarda la canalizzazione della banda, e cioè la modalità con cui i sistemi di *broadband* mobile potranno utilizzarla. La canalizzazione per i sistemi televisivi è al momento incompatibile con le tecnologie mobili maggiormente diffuse. Ad effettuare i predetti studi sono stati designati appositi gruppi internazionali (Joint Task Group e relative Commissioni di studio dell'ITU) che dovranno dirimere le questioni tecniche prima della prossima Conferenza Mondiale.

Commissione europea ai fini di identificare un possibile percorso (*roadmap*) simile a quanto è stato realizzato per la banda 800 MHz (il cosiddetto *Digital Dividend*) per la definizione di un uso armonizzato europeo per la banda 700 MHz.

24. Alcune delle frequenze (canali 54, 55, 58, 59), oggetto delle procedure di cui al bando del Ministero dello sviluppo economico, ed al relativo disciplinare di gara, dell'8 luglio 2011, si trovano all'interno della banda 700 MHz, quella identificata nominalmente nella Risoluzione 232 dell'ITU (fra 694 e 790 MHz) e, in quanto tali, come sopra indicato, presumibilmente destinate ad usi di *mobile broadband* a partire dal 2016, in linea con gli indirizzi di coordinamento internazionale e politiche europee che si andranno a delineare nei prossimi anni. Le restanti frequenze si trovano, invece, al di fuori della banda 700 MHz.

25. L'Autorità, nel rivedere il Piano di assegnazione delle frequenze con la delibera n. 265/12/CONS, ha evidenziato la disponibilità di un numero limitato di frequenze in alcune Regioni, le quali risultano pertanto disponibili, le quali, laddove non venissero considerate nella presente circostanza, resterebbero inutilizzate. L'Autorità ritiene pertanto necessario l'utilizzo delle frequenze disponibili in questione, a complemento dei lotti in gara al fine di assicurare una copertura nazionale nella rimodulazione dei lotti, nonché per meglio corrispondere complessivamente agli obiettivi fissati dal legislatore relativi all'uso efficiente e valorizzazione economica dello spettro radio ed alle richieste della Commissione europea nel quadro della pendente procedura di infrazione.

26. L'Autorità ravvisa pertanto la necessità di introdurre alcune modifiche alla precedente composizione dei lotti di cui all'annullato bando che, nell'ambito dei vincoli complessivi imposti dalla pianificazione delle frequenze, conducano al raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore e, come sopra evidenziato, dalla Commissione europea.

27. Con riferimento alla ri-composizione dei lotti da porre in gara, si osserva quanto segue[3]. I lotti B1, B2 e C del *beauty contest* erano costituiti da reti 1-SFN con frequenze tutte in banda 700 e che, pertanto, non appare necessaria una modifica degli stessi. Il lotto A3 era costituito da una rete 3-SFN di cui due canali (24 e 28) in banda inferiore alla banda 700 MHz e uno (il canale 59 utilizzato per la copertura di Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna) in banda 700 MHz. Non appare possibile quindi la messa a gara del multiplex in questa configurazione, in quanto i diritti d'uso dei canali 24 e 28 avrebbero durata differente da quella del canale 59. Si rende quindi necessaria la

[3] Nel settore televisivo nazionale la principale recente innovazione è stata il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale terrestre, conclusasi a metà del 2012. L'Italia è uno dei pochi Paesi ad aver adottato estensivamente la tecnica di pianificazione delle reti SFN (Single Frequency Network), sulla base dei Piani delle frequenze approvati dall'Autorità, che comporta un uso estremamente più efficiente dello spettro; tale innovazione, che pone l'Italia all'avanguardia nel mondo, è stata anche indotta dall'uso estensivo dello spettro radio a livello nazionale e locale. In tale contesto non è d'altra parte agevole né modificare la pianificazione dei canali, né reperire risorse aggiuntive, tenuto conto in particolare della necessità di effettuare i necessari coordinamenti internazionali.

revisione del multiplex A3 e, in quest'ottica, la ricombinazione con le frequenze dei restanti lotti di tipo A. A tale riguardo va fatto presente che il lotto A1, rete 2-SFN con frequenze in banda VHF-III, non risulta agevolmente ricombinabile con frequenze UHF. Appare opportuno quindi mantenere il lotto A1 nella sua originaria configurazione e ricombinare le frequenze dei lotti A2 ed A3, quest'ultimo senza il canale 59. Considerato che il medesimo canale era utilizzato per la copertura di oltre il 30% della popolazione italiana (inclusa la capitale), ma comunque inferiore al 51%, il venir meno dello stesso comporta una riduzione in termini di copertura dei due multiplex ricombinati. Per sopperire a tale situazione, appare possibile, come accennato, utilizzare in maniera limitata (in alcune regioni) canali non originariamente previsti per il *beauty contest* e che possono essere pianificati per le reti nazionali in seguito alle decisioni di modifica del Piano delle frequenze di cui alla delibera n. 265/12/CONS. Si tratta, nella fattispecie, dei canali 23 nel Lazio e 24 in Campania. Utilizzando tali frequenze aggiuntive è possibile definire due multiplex di adeguata copertura nazionale. In particolare, un primo lotto sarà costituito da una rete 1-SFN composta dal canale 25 su tutto il territorio (tranne Liguria, Toscana e Sardegna). Tale lotto assicura, con le predette limitazioni, una copertura stimabile nell'ordine di circa l'82% (con un intervallo di confidenza di +/- 3%). Il secondo lotto potrà essere costituito da una rete 3-SFN (canali 23, 24 e 28) con possibilità di diffusione su tutto il territorio nazionale, tranne che in una parte della Regione Emilia-Romagna, nel Veneto e nel Friuli V.G.. Alla luce di quanto sopra premesso, il secondo lotto, al momento dell'avvio della presente consultazione, ha una copertura dell'ordine del 78% %, sempre con un intervallo di confidenza del +/- 3%.

28. I sei lotti già previsti nel *beauty contest* sono pertanto ricomposti in sei nuovi lotti, suddivisi in due sottoinsiemi L e U, rispettivamente composti da frequenze sotto la banda 700 MHz ed entro la banda 700 MHz, come di seguito indicato:

	Nome del Lotto	**Frequenze (Canali)**	**Copertura nominale stimata (pop.)**
Sottoinsieme L Lotti con frequenze sotto 700 MHz	L1	CH 6 – CH 7	90%
	L2	CH 25	82%
	L3	CH 23 – CH 24 – CH 28	78%
Sottoinsieme U Lotti con frequenze sopra 700 MHz	U1	CH 54	95%
	U2	CH 55	97%
	U3	CH 58	97%

29. Con riferimento alla durata dei diritti d'uso, l'art. 27, comma 4, del *Codice*, prevede che i diritti d'uso per le frequenze vengano rilasciati per una durata "*adeguata al tipo di servizio, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti*. L'Autorità ritiene necessario alla luce dei

predetti obiettivi e dei criteri fissati dalla Legge, prevedere una durata differenziata dei diritti d'uso per i lotti U con frequenze entro la banda 700 MHz.

30. A tale specifico riguardo occorre rilevare quanto segue. L'utilizzazione ottimale delle radiofrequenze postula pianificazioni tecniche a livello mondiale ed uno stretto coordinamento nell'ambito dell'Unione europea, secondo i principi di gestione efficiente e flessibile richiamati dal nuovo quadro normativo europeo. Anche se la gestione dello spettro radio resta competenza esclusiva degli Stati membri, solo il coordinamento della pianificazione strategica (articolo 8bis, direttiva quadro e 13bis del Codice) e, se del caso, l'armonizzazione a livello comunitario (articolo 9, direttiva quadro articolo 13bis, comma 2, e articolo 14, comma 2, del *Codice*) possono garantire la realizzazione del mercato interno. Fondamentale per la realizzazione degli obiettivi è l'obbligo di leale cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione europea. Pertanto la gestione nazionale dello spettro radio deve essere esercitata in considerazione degli aspetti non solo economici ma anche di tutti quelli indicati dalla direttiva quadro (articolo 8bis, comma 1, direttiva quadro e articolo 13bis, comma 1, del *Codice*). Coerentemente con tale impostazione, è la stessa Legge a richiedere all'Autorità di garantire, nella fissazione della durata dei diritti d'uso, la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabili a livello comunitario (ipotizzando, quindi, un possibile *refarming* per il *mobile broadband*), proprio al fine di scongiurare il pregiudizio all'attuazione delle politiche europee in corso di formazione.

31. Ciò premesso, il complesso degli obiettivi prima richiamati e l'esigenza di trovare un punto di compromesso tra l'esigenza di garantire dei margini per un ritorno degli investimenti, conduce a definire per i diritti d'uso dei lotti in banda 700 MHz una durata pari a 5 anni, che non dia adito a dubbi circa la necessità di liberare le frequenze alla scadenza indicata, al termine dei quali lo spettro ritorni allo Stato, cosi da non pregiudicare in alcun caso il possibile futuro *refarming* di tale banda per il *mobile broadband.*

32. Si ritiene altresì necessario prevedere espressamente, conformemente all'articolo 14*ter* del *Codice*, la trasferibilità dei diritti d'uso delle frequenze aggiudicate (fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai lotti L, oggetto di riserva), nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 27 del *Codice*, in base alla quale il Ministero e l'Autorità accertano che eventuali trasferimenti o accumuli di diritti d'uso non provochino distorsioni della concorrenza, anche adottando, a tal fine, misure appropriate quali l'obbligo di vendita o di locazione delle frequenze.

33. Circa la partecipazione alla procedura di gara, sulla base del quadro normativo vigente essa è consentita a qualsiasi soggetto in possesso dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisivo ai sensi della delibera n. 353/11/CONS e dell'articolo 25 del *Codice*, ovvero che si impegnino a richiedere tale titolo dopo l'eventuale aggiudicazione. Nel caso di operatori verticalmente integrati le società, ove aggiudicatarie, devono effettuare la separazione societaria per le operazioni di rete in accordo con quanto

previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. g), n. 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Come in altre procedure di assegnazione già disciplinate, l'Autorità ritiene che la partecipazione debba essere limitata ad un operatore per gruppo societario, e che sia ammissibile la partecipazione di consorzi di imprese. La forma societaria dei partecipanti dovrà essere mantenuta per tutta la durata di validità dei diritti d'uso.

34. Tenuto conto che il legislatore ha prefigurato, a monte, il modello della gara aggiudicata all'offerta economica più elevata, anche mediante rilanci competitivi, alla luce dell'obiettivo della valorizzazione economica dello spettro, per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio della procedura di asta, l'Autorità ritiene che il sistema aperto a *round* multipli simultanei ascendenti (o SMRA - Simultaneous Multiple Round Ascending) a partire da un valore minimo, già recentemente usato in precedenti procedure d'asta tra cui quella di cui alla delibera n. 282/11/CONS, sia il sistema che offra la maggiore garanzia di far emergere il valore di mercato dello spettro, limitando l'esposizione irrazionale dei partecipanti, e quindi di raggiungere anche gli obiettivi individuati dalla Commissione europea.

35. Per quanto riguarda la fissazione del valore minimo per la procedura competitiva dei lotti oggetto del presente provvedimento, non esistendo precedenti benchmark nazionali relativamente all'assegnazione onerosa di frequenze per uso *broadcasting,* occorre innanzitutto fare riferimento al valore delle frequenze per bande comparabili a quelle oggetto di assegnazione, tenendo conto ove necessario delle differenze con i mercati *downstream* ove le frequenze costituiscono un input produttivo. L'Autorità ritiene pertanto congruo riferirsi al valore di euro 1.039.128,6 per MHz per anno fissato per i servizi mobili digitali a larga banda - di cui al bando del 9 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico - per la banda 900MHz, provvedendo, con un meccanismo simile a quello previsto con la delibera n. 282/11/CONS, ad introdurre un fattore correttivo, che tenga conto del diverso sistema di utilizzo, e quindi lo renda congruo rispetto al mercato di riferimento.

36. Il valore minimo nella procedura competitiva per le bande oggetto del presente provvedimento potrà quindi essere fissato, a partire da tale valore di riferimento, proporzionandolo alla quantità di spettro complessiva del diritto, alla durata del diritto d'uso, alla copertura nazionale nominale stimata delle specifiche frequenze in termini di popolazione, e introducendo fattori di sconto differenziati per lotti (VHF/UHF, L/U).

37. Infine, per quanto riguarda il versamento dell'offerta aggiudicataria, l'Autorità ritiene che le modalità per il versamento da parte degli aggiudicatari degli importi a fine gara debbano essere fissati nel bando di gara a cura dell'Amministrazione procedente. Rileva a tal fine che potrebbe essere prevista una misura di dilazione del pagamento, anche eventualmente solo di una parte dell'importo, con opportuni interessi, eventualmente garantita da apposita fideiussione. Tale misura potrebbe aiutare a ridurre l'impatto delle necessità di finanziamento gravanti sugli operatori, in particolare nuovi entranti, tenuto
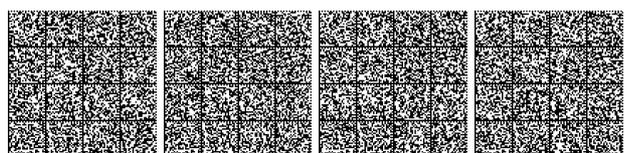
anche conto dell'entità dell'importo complessivo, e consentire quindi una offerta maggiormente coerente col valore dello spettro, con conseguenti vantaggi per l'Amministrazione, ed in linea con le richieste della Commissione europea. Inoltre, come nelle altre procedure di asta disciplinate dall'Autorità, il versamento dell'offerta prodotta al termine della procedura viene effettato a titolo di contributo per i diritti di uso delle relative frequenze ai sensi dell'articolo 35 del *Codice*.

38. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del *Codice*, l'Autorità può stabilire, nell'ambito delle proprie competenze, misure atte ad impedire l'accumulo delle frequenze, in particolare, fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d'uso da parte dei titolari dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato utilizzo delle frequenze. A tale riguardo, l'Autorità ritiene giustificato e proporzionato fissare un obbligo di copertura (nella misura del 35% della popolazione nazionale da raggiungere nell'arco di 30 mesi dalla data di rilascio del titolo, purché sia coperto almeno il 10% della popolazione di ciascuna regione italiana interessata, e del 51% della popolazione entro cinque anni, purché sia coperto almeno il 10% della popolazione di ciascuna regione) e di avvio del servizio commerciale entro 12 mesi in un area pari almeno al 10% della popolazione nazionale. Dal momento che la partecipazione alla gara riguarda gli operatori di rete, il servizio commerciale è inteso nella forma di offerta di accesso *wholesale* al fornitore di contenuti. Inoltre, al termine del periodo di 5 anni il servizio deve essere attivo su tutte le regioni interessate. Agli obblighi di copertura ed avvio del servizio commerciale deve essere associata una clausola di *use-it-or-lose-it*, cioè l'obbligo di utilizzare le frequenze ed avviare il servizio commerciale a pena della revoca del diritto d'uso, per tutte le frequenze assegnate. Tali previsioni sono necessarie ai fini di fornire idonea garanzia sull'utilizzo effettivo ed efficiente delle frequenze, a beneficio dell'utenza.

39. L'Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 29, comma 1, lettera c), e dell'articolo 11 del *Codice,* a sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento relativo alla procedura di assegnazione per le frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* della Legge. Tale consultazione, per quanto riguarda le modifiche al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, è effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato;

UDITA la relazione dei Commissari Maurizio Dècina e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
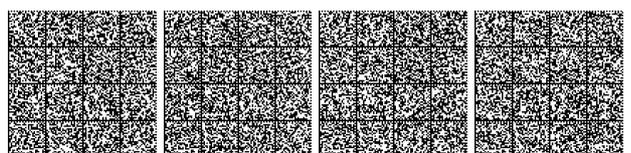
DELIBERA

Art. 1

1. E' sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento recante la "*Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012*".

Il documento di consultazione recante lo schema di provvedimento e le modalità di consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 novembre 2012

Il presidente: CARDANI

I commissari relatori: DÈCINA - MARTUSCIELLO

12A12295

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa individuale Crocione Pio con sede in Piombino (LI), cessata il 31 dicembre 2005 e già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 13 LI, ha presentato in data 19 ottobre 2012 denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano eventuali detentori dall'utilizzo dei punzoni smarriti, rappresentando loro l'obbligo di restituirli alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno.

12A12207

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 novembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal Signor Fausto CESCATO delegato dal Comune di Arsie' (BL) giusto processo verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 31 ottobre 2012, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che il territorio del Comune di Arsie' sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol?".

Il Sig. Fausto CESCATO dichiara di eleggere domicilio presso l'Ing. Giovanni GIACOMIN in Piazzale Cardinal Consalvi n. 9 - 00196 ROMA.

12A12332
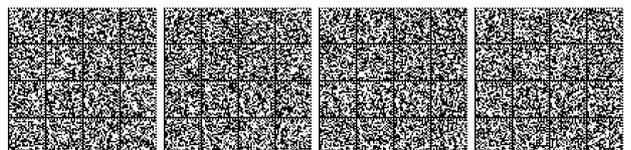
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Commissariamento del Fondo interprofessionale per la formazione continua - Fondazienda - e nomina del commissario.

Si rende noto che in data 25 ottobre 2012 è stato emesso il decreto direttoriale n. 827/SegrD.G./2012 relativo al commissariamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del fondo interprofessionale per la formazione continua - Fondazienda e contestuale nomina del commissario.

Il citato decreto è reperibile sul sito: www.lavoro.gov.it.

12A12165

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-269) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
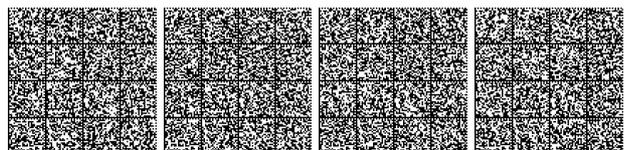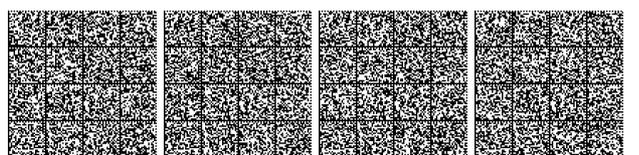
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.